



**Deliberazione di Giunta comunale
numero 119 del 01-07-2025**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE "LINEE DI INDIRIZZO FINALIZZATE ALLA SELEZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 117/2017 DI SERVIZI INTEGRATI PER POTENZIARE IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA E ALIMENTARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RHO".

Nell'anno duemilaventicinque, il giorno uno del mese di Luglio, alle ore 16:00, si è riunita nella Sala Riunioni del Palazzo Comunale la Giunta comunale.

All'appello risultano presenti:

Componenti	Referenza	Presente	Assente
ANDREA ORLANDI	Sindaco	X	
MARIA RITA VERGANI	Vice Sindaco	X	
VALENTINA GIRO	Assessore	X	
PAOLO BIANCHI	Assessore	X	
EMILIANA BROGNOLI	Assessore		X
NICOLA VIOLANTE	Assessore	X	
ALESSANDRA BORGHETTI	Assessore	X	
EDOARDO MARINI	Assessore	X	

Assiste il Segretario Generale MATTEO BOTTARI.

Il Sindaco ANDREA ORLANDI, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

APPROVAZIONE DELLE "LINEE DI INDIRIZZO FINALIZZATE ALLA SELEZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 117/2017 DI SERVIZI INTEGRATI PER POTENZIARE IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA E ALIMENTARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RHO".

Su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, Sig. Paolo Bianchi:

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che, a decorrere dal 7 marzo 2011 e fino al 30 giugno 2024, alcuni spazi della struttura di via Giusti n. 2, di proprietà comunale, sono stati affidati all'Associazione Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere – Maria Murgida e Marco Marini – di Rho che ivi coordina:

- Il Banco di Solidarietà che raccogliere quintali di alimenti con i quali è stato possibile aiutare centinaia di persone indigenti sul territorio rhodense;
- Portofranco: un Centro di aiuto allo studio, gratuito ed aperto a tutti gli studenti, che si propone come momento educativo per un aiuto nell'affrontare lo studio e, in particolare, l'eventuale insuccesso scolastico. Anche tale servizio ha offerto aiuto continuo a oltre 130 studenti iscritti annui medi.

RICHIAMATA la propria deliberazione del 26 settembre 2023, n. 154 con cui l'Amministrazione ha confermato che le destinazioni d'uso degli spazi del Centro comunale di Via Giusti n. 2 sono le seguenti:

- seminterrato e spazi "ex Tortuga": attività di contrasto alla povertà alimentare ed educativa; prosecuzione ospitalità di soggetti operanti nel sociale che già fruiscono in alcune fasce orarie settimanalmente delle sale "ex Tortuga". Inserimento di eventuali altri soggetti in alcune fasce orarie settimanali, purché compatibili con le azioni che già caratterizzano tale porzione del centro, come sopra descritto;
- spazi centrali dell'edificio denominati "Spazio Bada Bum": attività rivolte alle famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 6 anni;
- sala azzurra: spazio tariffato a disposizione del quartiere e della città, per attività culturali, incontri pubblici, seminari, convegni e attività aggregative. Alcune assegnazioni potranno essere di lungo periodo, anche annuale, mentre saranno riservati alcuni giorni e fasce orarie ad utilizzi temporanei e sporadici;

CONSIDERATO che la richiamata deliberazione ha altresì stabilito che *"per la fruizione e gestione del seminterrato e degli spazi "ex Tortuga" sarà avviata una procedura di co-progettazione mediante avviso pubblico, che avrà tra gli obiettivi principali garantire attività di contrasto alla povertà alimentare ed educativa, prosecuzione ospitalità di soggetti operanti nel sociale, che già fruiscono degli spazi ed allargamento dell'ospitalità ad altri nuovi soggetti in alcune fasce orarie settimanali, che svolgano azioni compatibili con le attività che già caratterizzano tale porzione del centro"*; rinviandone la scadenza dell'attuale convenzione con l'attuale associazione fino alla conclusione della procedura di co-progettazione ed avvio della nuova gestione;

CONSIDERATO che è ancora attuale la strategicità dello spazio per la comunità del quartiere in cui è inserito, inteso *"quale motore di aggregazione sociale, strumento di prevenzione del disagio, lotta alla povertà alimentare ed educativa, oltre che aiuto a tutte le famiglie, promotore di cultura anche quale spazio per le associazioni e i gruppi di interesse cittadini"* riconoscendogli *"un alto valore sociale sia per il quartiere che per la città tutta"*;

CONSIDERATO che è indispensabile valorizzare appieno il possibile contributo del Terzo Settore nella lotta alla povertà educativa ed alimentare, al fine di affrontare una delle sfide sociali più urgenti, in particolare in un contesto di crescente disuguaglianza socio-economica;

CONSIDERATO che, all'interno di un contesto dinamico occorre offrire soluzioni rapide ed efficaci per contrastare fenomeni diffusi di povertà educativa ed alimentare, rompendo i cicli di povertà e dando alle nuove generazioni gli strumenti adeguati per costruire un futuro migliore anche attraverso il coinvolgimento delle energie generative e delle competenze degli enti del Terzo Settore con lo strumento della co-progettazione, ai sensi dell'articolo 55, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017;

CONSIDERATO, pertanto, di selezionare un Ente del terzo settore a cui affidare la realizzazione di interventi atti a garantire il benessere delle persone più vulnerabili, in particolare bambini, giovani e famiglie che vivono in situazioni di disagio economico sul territorio comunale, attraverso la progettazione e la realizzazione di servizi integrati per potenziare il contrasto alla povertà educativa e alimentare, per il periodo 2025-2029;

CONSIDERATO necessario attivare una procedura di co-progettazione, da sviluppare secondo le linee di indirizzo definite con il presente atto, e ivi allegate;

CONSIDERATO che l'intera disciplina del cosiddetto Terzo Settore è stata ridefinita con il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106 e che sono state introdotte disposizioni innovative finalizzate a:

- promuovere le attività svolte dai diversi organismi di utilità sociale operanti nei territori;
- disciplinare in maniera puntuale le procedure tramite le quali le amministrazioni pubbliche interloquiscono con tali organismi;

CONSIDERATO che il nuovo Codice del Terzo Settore prevede specificamente:

- all'art. 2, il riconoscimento del valore e della funzione sociale degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- all'art. 5, comma 2, che gli Enti Locali possono promuovere azioni per favorire la trasparenza, la semplificazione amministrativa e il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto di qualità e caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
- all'art. 55, gli istituti della co-programmazione e della co-progettazione quali strumenti finalizzati alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;

CONSIDERATO che la procedura di co-progettazione deve rispettare i principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;

VISTO l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente le nuove norme sul procedimento amministrativo secondo cui: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.";

VISTO l'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che ha rafforzato la valenza della norma appena citata: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.";

VISTO l'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 CTS secondo cui:

- in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;
- la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2;

- ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso, nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner;

VISTO l'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che prevede "1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.";

VISTE le indicazioni delle Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione adottate con D.M. 31 marzo 2021, n.72 secondo cui:

- la co-progettazione diventa, dunque, metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con Enti del Terzo Settore;
- la collaborazione fra enti pubblici ed ETS, in funzione "sussidiaria", è attivabile tanto per la co-costruzione di progetti di intervento, ma anche di servizi. La norma esige che si tratti di "specifici progetti";

CONSIDERATO che la disposizione dell'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al dichiarato fine di preservare o, comunque, di non limitare le prerogative di ogni singolo ente pubblico, non specifica le modalità ed i termini per la corretta indicazione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione;

CONSIDERATO che ogni ente pubblico dunque, anche per rispettare i principi generali in materia di procedimento amministrativo, può e deve disciplinare le modalità ed i termini per la corretta indicazione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale del 19 marzo 2025, n. 13 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi del D.lgs. n. 118/2011;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale del 25 marzo 2025, n. 60 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di Entrata e di Spesa ai Direttori/Responsabili di servizio;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale del 15 aprile 2025, n. 71 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027.

CONSIDERATO che il contributo economico finanziario a carico dell'Amministrazione comunale previsto nel procedimento di co-progettazione è pari a tremila euro annue, per un totale massimo di quindicimila euro, che trovano copertura nel Bilancio di Previsione 2025-2027 alla Missione 12, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 104;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento "Linee di indirizzo finalizzate alla selezione di enti del terzo settore disponibili alla co-progettazione e realizzazione ai sensi dell'art. 55, comma 3 del d.lgs. n. 117/2017 di servizi integrati per potenziare il contrasto alla povertà educativa e alimentare nel territorio del Comune di Rho", **Allegato 1** alla presente deliberazione, quale documento d'indirizzo per la co-progettazione con Enti del Terzo Settore;
2. di attivare nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto ministeriale 31 marzo 2021, n. 72 le successive fasi del procedimento di co-progettazione ovvero:

- avvio del procedimento con atto del Direttore Area 2 Servizi alla Persona;
 - pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
 - svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
 - conclusione della procedura ad evidenza pubblica;
 - sottoscrizione della Convenzione;
3. di demandare al Direttore Area 2 Servizi alla Persona l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
 4. di dare atto che il contributo economico finanziario a carico dell'Amministrazione comunale previsto nel procedimento di co-progettazione è pari a tremila euro annue, per un totale massimo di quindicimila euro, che trovano copertura nel Bilancio di Previsione 2025-2027 alla Missione 12, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 104;
 5. di dare atto che nel procedimento di co-progettazione viene messa a disposizione gratuitamente l'uso non esclusivo degli spazi nell'immobile di proprietà comunale sito in Via Giusti, 2 identificato come "Centro Tortuga". In tali spazi è compreso l'annesso scantinato che servirà per l'immagazzinamento temporaneo dei generi alimentari raccolti. Il Comune concederà tali spazi con gli attuali impianti, arredamenti ed attrezzature già di proprietà dell'Ente, come registrati al proprio patrimonio; gli spazi sono meglio identificati nelle planimetrie allegata alle Linee d'indirizzo qui approvate.

Successivamente il Presidente invita la Giunta comunale a procedere alla votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di assicurare il pronto avvio del procedimento di co-progettazione;

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Deliberazione di Giunta comunale n. 119 del 01-07-2025

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
ANDREA ORLANDI

Il Segretario Generale
MATTEO BOTTARI

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.



**PROPOSTA DI
Deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 26-06-2025**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE "LINEE DI INDIRIZZO FINALIZZATE ALLA SELEZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 117/2017 DI SERVIZI INTEGRATI PER POTENZIARE IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA E ALIMENTARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RHO"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Unità Operativa Adulti e Famiglia, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Eventuali note:

Rho, li 27-06-2025

Il responsabile
REINA FRANCESCO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005



**PROPOSTA DI
Deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 26-06-2025**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE "LINEE DI INDIRIZZO FINALIZZATE ALLA SELEZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 117/2017 DI SERVIZI INTEGRATI PER POTENZIARE IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA E ALIMENTARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RHO"

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile de AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere **Favorevole** di regolarità contabile.

Eventuali note:

Rho, li 30-06-2025

Il responsabile
PIROVANO BARBARA LUISA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005

Linee di indirizzo finalizzate alla selezione di enti del terzo settore disponibili alla co-progettazione e realizzazione ai sensi dell'art. 55, comma 3 del d.lgs. n. 117/2017 di servizi integrati per potenziare il contrasto alla povertà educativa e alimentare nel territorio del Comune di Rho

Documento d'indirizzo per la co-progettazione d'interventi con Enti del Terzo Settore

Sommario

§ 1. Scopo del documento.....	3
§ 2. Inquadramento normativo.....	4
§ 2.1. Inquadramento generale	4
§ 2.2. Le indicazioni delle Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione adottate con D.M. 31 marzo 2021 n. 72	7
§ 3. Obiettivi.....	7
§ 3.1. Obiettivi strategici.....	7
§ 3.2. Obiettivi operativi.....	8
§ 3.3. Impegni Ente gestore.	10
§ 4. Co-progettazione.....	11
§ 4.1. Procedimento selettivo – istruttoria pubblica.....	11
§ 4.2. Requisiti di partecipazione.....	12
§ 4.3. Fasi del procedimento	13
§ 4.4. Convenzione	13
§ 5. Risorse.....	14
§ 5.1. Risorse finanziarie.....	14
§ 5.2. Risorse immobiliari	15
§ 5.3. Altre risorse	16
§ 6. Trattamento dei dati personali	16
§ 6.1. Trattamenti dei dati degli Enti del Terzo Settore	16
§ 6.2. Nomina dei soggetti selezionati quali responsabili del trattamento dei dati.....	17

§ 1. Scopo del documento

Scopo di questo documento, dunque, è definire gli indirizzi, i criteri generali, i requisiti e le modalità di sviluppo della co-progettazione di interventi per il potenziamento del contrasto alla povertà alimentare ed educativa nel territorio del Comune di Rho.

Lo stato del documento in termini di validità e aggiornamento è il seguente:

n. revisione	Data	Descrizione	Riferimento pagine
00	9 giugno 2025	Prima emissione	Tutte

§ 2. Inquadramento normativo

§ 2.1. Inquadramento generale

L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

“ 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”

L'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 ha rafforzato la valenza della norma appena citata: *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”*

L'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 prevede che:

”1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.”

La nuova normativa rinforza la centralità della co-progettazione tra enti pubblici ed enti del terzo settore, richiedendo il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

Regione Lombardia aveva già definito un proprio modello regolatorio per la co-progettazione.

Il decreto del Direttore Generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale del 28 dicembre 2011, n. 12884, avente ad oggetto «Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali» è tuttora un documento valido di riferimento per lo sviluppo della co-progettazione¹.

Le indicazioni regionali sono in gran parte compatibili con la sopravvenuta disciplina nazionale recata dall'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Peraltro, appare oggi in via di superamento, almeno sul piano dottrinale, quella opinione² che poneva il Codice del Terzo Settore in posizione subordinata al Codice dei Contratti.

La sentenza della Corte Costituzionale del 26 giugno 2020, n. 131 ha aperto infatti una nuova via per la relazioni tra il Codice del Terzo Settore e il Codice dei Contratti.

Si legge nella motivazione della decisione: *“Il citato art. 55, che apre il Titolo VII del CTS, disciplinando i rapporti tra ETS e pubbliche amministrazioni, rappresenta dunque una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, quarto comma, Cost. Quest’ultima previsione, infatti, ha esplicitato nel testo costituzionale le implicazioni di sistema derivanti dal riconoscimento della «profonda socialità» che connota la persona umana (sentenza n. 228 del 2004) e della sua possibilità di realizzare una «azione positiva e responsabile» (sentenza n. 75 del 1992): fin da tempi molto risalenti, del resto, le relazioni di solidarietà sono state all’origine di una fitta rete di libera e autonoma mutualità che, ricollegandosi a diverse anime culturali della nostra tradizione, ha inciso profondamente sullo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Prima ancora che venissero alla luce i sistemi pubblici di welfare, la creatività dei singoli si è espressa in una molteplicità di forme associative (società di mutuo soccorso, opere caritatevoli, monti di pietà, ecc.) che hanno quindi saputo garantire assistenza, solidarietà e istruzione a chi, nei momenti più difficili della nostra storia, rimaneva escluso. Si è identificato così un ambito di organizzazione delle «libertà sociali» (sentenze n. 185 del 2018 e n. 300 del 2003) non riconducibile né allo Stato, né al mercato, ma a quelle «forme di solidarietà» che, in quanto espressive di una relazione di reciprocità, devono essere ricomprese «tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 309 del 2013). È in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all’ultimo comma dell’art. 118*

¹ La recente sentenza della Corte Costituzionale del 26 giugno 2020, n. 131 ha consacrato uno spazio di regolazione in capo alle Regioni, affermando che: *“Questa Corte nella sentenza n. 185 del 2018 ha, infatti, precisato che ricade tipicamente nella competenza statale nella materia «ordinamento civile» non solo la conformazione specifica e l’organizzazione degli ETS, ma anche la definizione delle «regole essenziali di correlazione con le autorità pubbliche». Il legislatore regionale, quindi, se da un lato è abilitato, nell’ambito delle attività che ricadono nelle materie di propria competenza, a declinare più puntualmente, in relazione alle specificità territoriali, l’attuazione di quanto previsto dall’art. 55 CTS, non può, dall’altro, alterare le regole essenziali delle forme di coinvolgimento attivo nei rapporti tra gli ETS e i soggetti pubblici.”*

² Si fa qui riferimento al tema della compatibilità fra la disciplina di favore dettata dal codice con le regole comunitarie in tema di concorrenza, in particolare dopo la posizione assunta dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere n. 2052 del 20 agosto 2018, sugli istituti introdotti dagli articoli 55 e 56 del CTS, adottato su sollecitazione dell’ANAC. In questo parere, il supremo consesso della giurisdizione amministrativa, dopo aver ipotizzato una disapplicazione degli art. 55 ss. per contrasto con il codice degli appalti, configurato come attuazione diretta della disciplina comunitaria, richiama la necessità di assicurare anche nei riguardi del terzo settore “la doverosa applicazione della sostanza regolatoria pro-concorrenziale propria della disciplina europea” e qualifica le procedure di co-programmazione e di co-progettazione del CTS come appalti di servizi sociali, cui applicare la disciplina del codice dei contratti pubblici ad integrazione di quella apprestata dal CTS.

Cost., che l' art . 55 CTS realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria (...)".

Forte delle argomentazioni della Consulta, il Parlamento ha da ultimo introdotto, in sede di conversione del "D.L. semplificazioni"³, l'art. 8, comma 5, che innova il Codice dei contratti pubblici, prevedendo una serie di richiami al codice del terzo settore, rispettivamente agli artt. 30, comma 8⁴, 59, comma 1⁵, e 140, comma 1⁶.

Sul punto si è avuto modo di osservare che si tratta di *"una modifica apparentemente tecnica, di difficile lettura, ma che ha, in realtà, un impatto ordinamentale notevole, in grado di dare impulso ad una attuazione più decisa del principio di sussidiarietà"*⁷.

Dunque *"Il Codice dei contratti pubblici contiene, oggi, quella norma-ponte con il Codice del Terzo settore da molti auspicata, che spegne ogni tentativo di leggere in termini di conflittualità insanabile il regime degli appalti pubblici e quello della co-programmazione, co-progettazione, accreditamento (nelle diverse versioni in cui questi processi possono avvenire). Anzi, si può sostenere che oggi la P.A. ha a disposizione uno strumento fisiologico di gestione del rapporto con il Terzo settore, al fine di assicurare il «coinvolgimento attivo» degli Ets. La disposizione non si esprime nei termini dell'obbligatorietà (sebbene l'art. 55 CTS sembri istituire un obbligo giuridico di assicurare tale coinvolgimento attivo): spetterà a ciascuna amministrazione motivare la scelta sull'una o sull'altra, avendo come punto di riferimento l'art. 118, ultimo comma, Cost."*⁸;

Una conferma in questa direzione arriva anche dalle Linee guida n. 17 recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali» approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022.

L'Autorità nelle Linee guida citate afferma infatti che :*" Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell'allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, infatti, possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore oppure di sottoscrivere convenzioni con gli Organismi individuati dall'articolo 56 del codice del Terzo settore (di seguito CTS). La scelta tra le varie alternative possibili è effettuata dalle amministrazioni in considerazione della natura del servizio da svolgere, delle finalità e degli obiettivi da perseguire, delle modalità di organizzazione delle attività e della possibilità/opportunità,*

³ Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120 e pubblicato nella GU n. 228 del 14.09.2020 - Suppl. Ordinario n. 33.

⁴ Comma 8: "Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici nonché di forme di coinvolgimento degli enti del terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile". Non è quindi più ammissibile una lettura che consideri il CTS applicabile solo in via residuale rispetto al codice dei contratti pubblici.

⁵ "Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara".

⁶ L'articolo, rubricato "norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali", prevede al comma 1: "gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente articolo e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

⁷ L. GORI, Il Codice dei contratti riconosce il rapporto tra Pa e terzo settore, in www.cantiereterzosettore.it del 16 settembre 2020.

⁸ L. GORI, Il Codice dei contratti riconosce il rapporto tra Pa e terzo settore, in www.cantiereterzosettore.it del 16 settembre 2020.

da un lato, di coinvolgere attivamente gli operatori del settore nelle diverse fasi del procedimento di realizzazione del servizio e, dall'altro, di prevedere la compartecipazione dell'amministrazione allo svolgimento dello stesso".

§ 2.2. Le indicazioni delle Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione adottate con D.M. 31 marzo 2021 n. 72

Le linee guida ministeriali sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55 e 57 del d.lgs n. 117/2017 (codice del terzo settore) in materia di co-progettazione contengono alcuni principi ed alcune indicazioni che riepiloghiamo sinteticamente:

- la co-progettazione diventa, dunque, metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con Enti del Terzo Settore;
- la collaborazione fra enti pubblici ed ETS, in funzione "sussidiaria", è attivabile tanto per la co-costruzione di progetti di intervento, ma anche di servizi. La norma, è bene precisarlo, esige che si tratti di "specifici progetti";
- la disposizione dell'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al dichiarato fine di preservare o, comunque, di non limitare le prerogative di ogni singolo ente pubblico, non specifica le modalità ed i termini per la corretta indizione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione;
- ogni ente pubblico dunque, anche per rispettare i principi generali in materia di procedimento amministrativo, può e deve disciplinare le modalità ed i termini per la corretta indizione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione.

Le Linee guida indicano il contenuto minimo di un avviso pubblico di co-progettazione:

- finalità del procedimento;
- oggetto del procedimento;
- durata del partenariato;
- quadro progettuale ed economico di riferimento;
- requisiti di partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse;
- fasi del procedimento e modalità di svolgimento;
- criteri di valutazione delle proposte, anche eventualmente finalizzate a sostenere – nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – la continuità occupazionale del personale dipendente degli ETS;
- conclusione del procedimento.

§ 3. Obiettivi

§ 3.1. Obiettivi strategici

Obiettivo strategico primario è "Accompagnare e sostenere i giovani adolescenti e le famiglie del territorio comunale in situazione di vulnerabilità anche al fine di ridurre il disagio sociale derivante dalla maggiore diffusione nella società delle c.d. povertà alimentare ed educativa".

L'Amministrazione Comunale, con la presente procedura, intende perseguire le seguenti finalità strategiche:

- contrastare fenomeni diffusi di povertà alimentare, in una logica di integrazione, distribuendo aiuti concreti per migliorare le condizioni di vita e fornire, in primis, alla fascia giovane della popolazione la soddisfazione dei principali bisogni evolutivi, azione imprescindibile per spezzare il circolo dello svantaggio sociale e dar loro un effettivo sostegno per continuare a costruire e rafforzare la relazione di fiducia con le persone, disegnando insieme un percorso di uscita, almeno in parte, dalla condizione di fragilità;
- potenziare il contrasto a situazioni di povertà educativa, disagio sociale e emarginazione, offrendo esperienze, proposte educative e di socializzazione qualificate che, in un contesto ludico e relazionale, possano favorire l'arricchimento e la crescita personale dei minori e delle famiglie;
- ampliare la rete di Enti del Terzo Settore, operanti sul territorio di Rho, capace di favorire il potenziamento, il confronto, le sinergie, lo scambio di competenze, di idee e la condivisione di soluzioni innovative per prevenire il disagio e l'esclusione sociale di bambini e ragazzi, nelle sue diverse manifestazioni;
- valorizzare la rete di Istituzioni scolastiche, Enti del Terzo Settore e delle realtà associative territoriali, operanti sul territorio di Rho, per favorire quei processi di connessione, di confronto, di condivisione delle sinergie, dello scambio reciproco di competenze, di idee e individuare soluzioni innovative per prevenire il disagio e l'esclusione sociale, nelle sue diverse manifestazioni in una logica di "comunità educante";
- attivare processi di partecipazione delle famiglie e dei bambini alla vita della comunità e del territorio in cui vivono nonché sviluppare competenze educative, sociali e relazionali delle rispettive famiglie.

La peculiarità di questo obiettivo strategico richiede che gli Enti del Terzo Settore selezionati siano particolarmente radicati nel territorio di Rho.

§ 3.2. Obiettivi operativi

L'Amministrazione comunale di Rho, perciò, intende selezionare un Ente del Terzo settore per sviluppare una co-progettazione che dovrà sviluppare, quale impatto rilevante, una cultura di maggiore appartenenza al proprio territorio, considerandone le caratteristiche degli insediamenti urbani periferici e la frammentazione dei sistemi di offerta di servizi per i giovani e le famiglie in situazione di "povertà" sociale su due distinte linee di intervento.

La prima riguarda la risposta al bisogno alimentare per rimodulare i canali di accesso al cibo con rilevanti innovazioni, con particolare attenzione ai seguenti punti:

- Sviluppare, ampliare e consolidare la rete comunale di contrasto alla povertà alimentare, aumentando le forme e gli ambiti di collaborazione e migliorando l'efficacia della comunicazione sia interna che esterna;
- Mantenere attivo e funzionante l'attuale centro di distruzione e solidarietà ubicato in Via Giusti, 2 (c.d. Tortuga) al fine di preservarne l'enorme utilità sociale in termini di valore pubblico per la costruzione di una reale comunità.
- Formare una consapevolezza maggiore sulle questioni inerenti il cibo, dalla sua produzione alla consumazione, per sviluppare un'attenzione al come e cosa si consuma, come e cosa si acquista per perseguire l'Obiettivo 12.3 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite *il quale indica di dimezzare entro il 2030 lo spreco alimentare globale pro-capite a livello di vendita*

al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del post-raccolto.

La seconda riguarda il contrasto alla povertà educativa relativamente agli interventi collegati ad essa, con particolare attenzione ai seguenti punti:

- Garantire pari opportunità educative: Assicurare che tutti i giovani, indipendentemente dalla loro origine socio-economica, abbiano accesso a un'educazione di qualità ed un sostegno al loro percorso formativo.
- Sostenere il minore più a rischio di povertà educativa, attraverso progettualità di aiuto alle attività di studio extrascolastica al fine di garantire allo stesso la possibilità di apprendere, sperimentare e sviluppare le proprie capacità, talenti e aspirazioni al pari dei loro coetanei più avvantaggiati;
- Promuovere la partecipazione attiva alla scuola e prevenire il fenomeno dell'abbandono scolastico, offrendo anche servizi di tutoraggio, attività extrascolastiche e spazi di supporto psicologico.
- Affiancare le famiglie in condizioni di estremo disagio allargandone la rete di "protezione" con figure che svolgano funzioni di affiancamento, ossia un singolo soggetto o un nucleo familiare in grado di fornirle, nella vita di tutti i giorni, un aiuto sia strumentale che relazionale per facilitare la realizzazione delle funzioni di cura nei confronti dei figli e la sua inclusione nella comunità;
- Coinvolgere le famiglie stesse al processo di educazione, anche finanziaria, dei figli in caso di manifesta incapacità di sostenere il loro diritto all'istruzione e alle opportunità di crescita in contesti svantaggiati;
- Favorire l'inclusione sociale e culturale: Incentivare attività che promuovano l'integrazione dei giovani nei contesti educativi, superando le barriere socio-culturali e linguistiche.
- Collaborare con le istituzioni scolastiche cittadine per individuare soggetti fragili e affrontare insieme le sfide derivanti dalla crescente povertà educativa.

Elementi valorizzanti comuni da perseguire per entrambe le suddette linee riguardano:

- Il potenziamento del processo di cambiamento sociale all'interno del territorio, anche attraverso il coinvolgimento di cittadini e cittadine come volontari;
- l'attività di raccolta e scambio d'informazioni sui bisogni emergenti al fine di coordinare e razionalizzare gli interventi in favore delle famiglie in condizione di povertà e fragilità;
- la garanzia del coordinamento e il monitoraggio delle attività previste dal progetto definitivo
- continuo monitoraggio e valutazione degli interventi , con restituzione degli esiti al Comune di Rho.

Le attività indicate corrispondono ad una parte delle attività di interesse generale che gli Enti del Terzo Settore possono esercitare ai sensi dell'art. 5 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'amministrazione comunale intende mettere a disposizione risorse come meglio specificato al paragrafo § 5.

Le attività specifiche verranno declinate e meglio dettagliate nell'ambito del processo di co-progettazione, approfittando dell'apporto che i soggetti selezionati saranno in grado di offrire in termini di conoscenza dei bisogni del target, di competenze tecniche e organizzativo-gestionali dei servizi e di capacità creative, ideative e progettuali degli interventi.

L'ETS selezionato dovrà garantire l'accesso alla risorsa immobiliare ad altre associazioni, comitati o enti del terzo settore, nonché al Comune o suoi appaltatori, concessionari o soggetti affidatari, secondo un calendario che sarà concordato con l'Amministrazione comunale, specie con riguardo ai soggetti che già oggi l'utilizzano lo spazio per proposte e interventi di carattere sociale.

§ 3.3. Impegni Ente gestore.

In relazione agli spazi e alle risorse messe a disposizione dal Comune per il contrasto alla povertà educativa e alimentare, l'Ente gestore di interventi avrà il compito di sviluppare e implementare una serie di azioni mirate a garantire l'accesso a nutrimento adeguato e opportunità educative per i minori e le famiglie in difficoltà. Ecco alcuni degli impegni principali:

Contrasto alla povertà alimentare:

- a) Preparazione e distribuzione di cibo in pacchi alimentari: garantire, costantemente, i generi alimentari essenziali per alcune famiglie in difficoltà economiche, tramite distribuzione diretta di alimenti, anche a domicilio, per preservarne la riservatezza, in base alla composizione del nucleo familiare;
- b) Educazione alla nutrizione e al consumo consapevole: promuovere corsi e attività che sensibilizzano le persone sulla corretta alimentazione attraverso iniziative comunitarie già consolidate sul territorio quali gli orti sociali condivisi.
- c) Collaborazione con le realtà locali: lavorare insieme ad altre organizzazioni e istituzioni locali per raccogliere e distribuire cibo in modo efficiente (ad esempio, in collaborazione con il Banco Alimentare, con i supermercati e con famiglie solidali per la donazione di alimenti in eccedenza).

Contrasto alla povertà educativa

- a) Accesso all'istruzione: garantire che tutti i ragazzi, soprattutto quelli provenienti da famiglie in difficoltà economiche, abbiano la possibilità di accedere all'istruzione. Questo può comprendere il supporto per il pagamento di tasse scolastiche, materiali didattici, trasporti e altre necessità.
- b) Supporto nelle attività scolastiche: organizzare attività di doposcuola, tutoraggio e *mentoring* per bambini e ragazzi che hanno bisogno di un sostegno extra per completare i loro studi e sviluppare competenze.
- c) Borse di studio e sostegno educativo: fornire borse di studio, materiali didattici gratuiti o sussidi per l'acquisto di libri e strumenti scolastici.
- d) Promozione della partecipazione scolastica: Attività che incoraggiano la partecipazione alla scuola e al percorso educativo, come laboratori creativi, esperienze culturali o gite.
- e) Educazione all'inclusione sociale: organizzare iniziative per ridurre la dispersione scolastica, promuovendo attività che integrano i ragazzi in difficoltà con il resto della comunità.

Collaborazioni interistituzionali e attività ludiche relazionali

- a) Lavorare con scuole, università e altri enti educativi del territorio: creare partnership con istituzioni educative per ampliare le opportunità di apprendimento per i bambini e giovani anche in riferimento alle loro prerogative.

- b) Supporto psicologico ed educativo: offrire supporto psicologico per affrontare le difficoltà personali e familiari che possono ostacolare il benessere alimentare ed educativo (ad esempio, interventi psicopedagogici per favorire l'inclusione dei ragazzi).
- c) Reti di solidarietà e comunità: rafforzare la rete sociale e comunitaria, creando gruppi di supporto e solidarietà che possano affiancare le persone nelle situazioni di vulnerabilità;
- d) Utilizzare a pieno le risorse immobiliari rese disponibili per la co-progettazione organizzando in collaborazione con altri Ente e associazioni altre iniziative di supporto alle persone in difficoltà quali, ad esempio, strumenti di orientamento all'occupazione giovanile, raccolta e distribuzione farmaci, progetti di insegnamento gratuito della lingua italiana ai migranti e altre di carattere aggregativo, di animazione sociale-culturale e a carattere solidaristico (i.e.: gruppi di mutuo aiuto).

Monitoraggio e valutazione e comunicazione

- a) Raccolta e analisi dei dati: Monitorare i risultati degli interventi per verificare l'efficacia delle azioni messe in atto, raccogliendo feedback dalle famiglie beneficiarie e adattando i programmi alle esigenze emergenti secondo una logica di una valutazione di impatto sociale per individuare gli *outcomes* di riferimento.
- b) Piani di miglioramento continuo: Modificare i piani di intervento sulla base dei dati raccolti, per garantire che le persone vulnerabili ricevano l'assistenza adeguata in modo continuativo ed efficace.
- c) Campagne di sensibilizzazione: Promuovere campagne di sensibilizzazione sulla povertà alimentare ed educativa per aumentare la consapevolezza nella comunità e raccogliere supporto e risorse.

In ottemperanza all'art. 3 della legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Ente gestore da parte dei fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante conto corrente bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico.

§ 4. Co-progettazione

§ 4.1. Procedimento selettivo – istruttoria pubblica

La scelta degli Enti di Terzo Settore con cui avviare e realizzare la co-progettazione rispetterà i principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

Gli Enti del Terzo Settore con cui sviluppare la co-progettazione dovranno essere selezionati a seguito d'istruttoria pubblica secondo i seguenti criteri generali:

- (a) esperienza negli interventi di povertà educativa ed alimentare sul territorio di Rho: max punti 35;
- (b) qualità della proposta progettuale presentata: max 40 punti;
- (c) costi delle attività proposte: max 25 punti.

Nell'ambito dei criteri generali, l'Area 2- Servizi alla Persona curerà lo sviluppo dei criteri di selezione, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto del Direttore generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale del 28 dicembre 2011, n. 12884 «*Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e*

interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali» e delle Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione adottate con decreto ministeriale 31 marzo 2021 n.72;

I criteri di selezione dovranno necessariamente tenere conto ed essere coerenti con gli obiettivi strategici ed operativi contenuti in queste linee d'indirizzo, favorendo in particolare la crescita e il potenziamento degli enti del terzo settore particolarmente radicati nel territorio di Rho.

Sarà selezionato ed invitato ai tavoli di co-progettazione il progetto che avrà conseguito il miglior punteggio complessivo.

A parità di punteggio complessivo sarà selezionato il progetto con il miglior punteggio derivante dalla somma dei criteri A e B.

§ 4.2. Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla co-progettazione gli enti del terzo settore, ad esclusione delle imprese sociali, disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quali: *organizzazioni di volontariato associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute e non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalla società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale* ad esclusione delle imprese sociali, iscritti nel registro nazionale unico del Terzo Settore.

Fra gli enti del terzo settore ammessi rientrano le cooperative sociali e i loro consorzi, disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

L'ente del terzo settore deve svolgere la propria attività in uno dei campi indicati dall'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il requisito sarà comprovato producendo lo statuto o gli atti fondamentali da cui risulti che l'ente opera nei campi di azione richiesti.

Gli enti del terzo settore devono essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità e moralità analoghi a quelli previsti dagli art. 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Nel caso in cui gli enti del terzo settore intendano partecipare in raggruppamento o con una forma di partenariato, ogni ente deve possedere i requisiti generali richiesti.

Questa disposizione si applica anche nel caso in cui la forma con la quale gli enti del terzo settore intendano partecipare sia il consorzio.

Sono esclusi dal novero dei soggetti che possono essere coinvolti in questo percorso di co-progettazione le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; le formazioni e associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro; gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dagli enti di cui ai precedenti punti.

L'Area 2 Servizi alla Persona potrà individuare ulteriori requisiti specifici di esperienza, coerenti con gli scopi della co-progettazione e, in particolare, con lo scopo di favorire la crescita e il potenziamento degli enti del terzo settore particolarmente radicati nel territorio di Rho e con una significativa esperienza negli interventi di contrasto alla povertà educativa ed alimentare.

§ 4.3. Fasi del procedimento

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto ministeriale 31 marzo 2021 n.72 le fasi del procedimento di co-progettazione sono le seguenti :

- a. Prima fase:
 - i. Avvio del procedimento con atto del dirigente della P.A.;
 - ii. Pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
 - iii. Valutazione e ammissione delle proposte
- b. Seconda fase:
 - i. Svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
 - ii. Conclusione della procedura ad evidenza pubblica;
- c. Terza fase:
 - i. Sottoscrizione della convenzione ed avvio degli interventi.

La responsabilità del procedimento è attribuita all'Area 2 Servizi alla Persona, ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto del Direttore generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale del 28 dicembre 2011, n. 12884 «*Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali*», e la prima fase sarà finalizzata alla selezione dei soggetti con cui sviluppare le attività di co-progettazione.

Concluse le operazioni di selezione del soggetto con cui sviluppare la co-progettazione, sarà avviata la fase vera e propria di co-progettazione.

Prendendo a riferimento il progetto selezionato/i progetti selezionati, in una seconda fase, sarà avviata la valutazione e discussione critica, anche con lo scopo di definire eventuali variazioni ed integrazioni coerenti con i programmi del Comune di Rho, anche in relazione alla progettazione sopra comunale dei piani di zona.

Saranno quindi definiti il progetto di intervento definitivo e gli aspetti esecutivi, nel rispetto delle risorse messe a disposizione dal Comune di Rho.

Le attività dei tavoli di co-progettazione saranno riportate in uno o più verbali.

In particolare, come prevedono le Linee guida ministeriali *“Le sessioni di co-progettazione vengono verbalizzate dal responsabile del procedimento. Qualora, in ragione di quanto appena rilevato, in chiusura del lavoro di co-progettazione si dovesse manifestare un accordo unanime fra gli ETS rispetto ad un dato assetto progettuale e laddove il possibile esito sia ritenuto dall'amministrazione procedente rispondente all'interesse pubblico, il relativo verbale potrebbe esplicitare che è esso redatto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge n. 241/1990, ovvero sia il verbale costituisce accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento finale dell'ente pubblico”*.

§ 4.4. Convenzione

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto del Direttore generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale del 28 dicembre 2011, n. 12884 «*Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali*», la terza fase è finalizzata alla stipulazione di una convenzione con i soggetti selezionati.

La convenzione dovrà contenere necessariamente almeno i seguenti elementi:

- (a) OGGETTO
- (b) PROGETTAZIONE CONDIVISA
- (c) DURATA
- (d) DIREZIONE, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
- (e) FORMAZIONE
- (f) IMPEGNI DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
- (g) IMPEGNI DEL COMUNE
- (h) IMPEGNI ECONOMICO-FINANZIARI E MODALITA' DI PAGAMENTO
- (i) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (ove applicabile)
- (j) INADEMPIMENTI – RISOLUZIONE
- (k) CAUZIONE
- (l) CONTROVERSIE
- (m) CLAUSOLA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La durata della convenzione non potrà superare i 5 anni.

La convenzione disciplina l'eventuale erogazione del contributo a finanziamento dei progetti nel limite massimo di 3.000 euro annue.

Il finanziamento specifico è dedicato in particolare a sostenere la capacità d'intervento e progettazione degli Enti del Terzo Settore.

L'importo del finanziamento, previa deliberazione di Giunta comunale ed assegnazione dei relativi fondi, potrà essere incrementato in ragione della crescita delle attività svolte, sino ad un limite massimo del cinquanta per cento.

L'Area 2 Servizi alla Persona definirà le regole di rendicontazione e di erogazione del finanziamento specifico alla co-progettazione.

§ 5. Risorse

§ 5.1. Risorse finanziarie

L'Amministrazione comunale metterà a disposizione risorse economiche per un totale di € 3.000,00 annue, corrispondente a complessivi 15.000,00 euro per tutta la durata dell'accordo, quali contributi espressamente destinati ad Enti del Terzo Settore per l'attuazione di tutte le attività che verranno definite con la procedura di co-progettazione.

In considerazione della natura compensativa e non corrispettiva del contributo, l'importo sopra riportato viene erogato alle condizioni e con le modalità stabilite dalla Convenzione solo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate dall'ETS e rientranti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti voci di costo:

- spese per il personale;

- spese per il coordinamento e gestione complessiva del progetto;
- spese per la realizzazione e gestione delle attività;
- spese per beni strumentali del progetto;
- spese di gestione (es. pulizia locali);
- materiali di consumo;

Le risorse comunali messe a disposizione verranno finanziate per la maggior parte con fondi di bilancio.

§ 5.2. Risorse immobiliari

Il Comune concede all'Ente del terzo Settore l'uso non esclusivo degli spazi indicati nella planimetria allegata (Allegato 1) nell'immobile di proprietà comunale sito in Via Giusti, 2 identificato come "Centro Tortuga". In tali spazi è compreso l'annesso scantinato che servirà per l'immagazzinamento temporaneo dei generi alimentari raccolti. Il Comune concede tali spazi con gli attuali impianti, arredamenti ed attrezzature già di proprietà dell'Ente, come registrati al proprio patrimonio.

Nel rispetto delle Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione, il Comune di Rho ha ricostruito il valore d'uso del bene.

Ai fini di questo Avviso, il valore d'uso⁹ del bene è, pertanto, identificato considerando i costi stimati per la gestione dell'immobile:

- Gas e Teleriscaldamento;
- Acqua;
- Energia elettrica;
- Manutenzione;
- Pulizie calcolate a 20,00 euro/ora per 3,0 al giorno
- Costi indiretti di personale per la gestione pari a 0,5 ore giorno al costi di 33 euro ora
- Quota accantonamento per straordinarie pari a 5,0 per mq
- Quota margine 15,00% dei costi precedenti

Sulla base di dati reali (utenze) e stime parametriche, il valore d'uso del bene è stimato pari a 31.725,00 euro annue.

La parte relative alle utenze è calcolata sulla base dei dati relativi all'anno 2024 è stimata in 8.500,00 euro annue. Nell'ambito della definizione della co-progettazione, la risorsa immobiliare potrà essere messa a disposizione gratuitamente, mantenendo in capo al Comune di Rho una parte degli oneri (utenze, manutenzione straordinaria e parte dell'ordinaria), salve eventuali migliorie a carico del soggetto, ivi compreso eventuali arredi e attrezzature aggiuntive, mentre un'altra parte potrà essere lasciata in capo agli ETS (ad esempio

⁹ Il valore d'uso, la cui determinazione è richiesta al fine di scongiurare ipotesi di danno erariale, serve proprio a individuare l'utilità economica, indiretta per gli ETS partner, i quali vengono sollevati un esborso, laddove questi ultimi avessero dovuto reperire sul mercato un immobile analogo per tipologia e ubicazione. In ogni caso, vengono indicati gli oneri dovuti per il pagamento delle utenze attive al di là di chi sia il soggetto che ne sosterrà effettivamente il costo.

manutenzione ordinaria). Nella Convenzione saranno definiti puntualmente i rispettivi oneri, anche al fine di garantire la sostenibilità nel tempo degli interventi.

L'ETS selezionato dovrà garantire l'accesso alla risorsa immobiliare ad altre associazioni, comitati o enti del terzo settore, nonché al Comune o suoi appaltatori, concessionari o soggetti affidatari, secondo un calendario che sarà concordato con l'Amministrazione comunale, specie con riguardo ai soggetti che già oggi l'utilizzano lo spazio per proposte e interventi di carattere sociale.

§ 5.3. Altre risorse

Il Comune di Rho rimborserà le spese effettivamente sostenute per l'attuazione del progetto fino ad un massimo di 3.000,00 all'anno, per un importo complessivo sul periodo 2025-2030 di 15.000,00 euro.

In aderenza al principio di collaborazione sussidiaria posto a fondamento della co-progettazione, per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi degli interventi, gli Enti del Terzo Settore metteranno a disposizione proprie risorse strumentali, umane e finanziarie, come individuate nella proposta progettuale.

§ 6. Trattamento dei dati personali

§ 6.1. Trattamenti dei dati degli Enti del Terzo Settore

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 la richiesta e il trattamento dei dati dei partecipanti sono finalizzate allo svolgimento delle attività di selezione e co-progettazione.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

La conseguenza di un'eventuale rifiuto consiste nell'esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva e nell'impossibilità di eseguire validamente la convenzione.

I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- il personale comunale implicato nel procedimento;
- gli eventuali partecipanti alla procedura selettiva;
- ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni rese e per ogni controllo previsto dalla legislazione vigente.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Rho nella persona del Sindaco pro tempore che ha designato, con decreto 16 agosto 2022, n. 51, quale delegato al trattamento specifico il dott. Francesco Reina, Dirigente dell'Area 2 Servizi alla Persona.

§ 6.2. Nomina dei soggetti selezionati quali responsabili del trattamento dei dati

Ai fini dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con la stipulazione della convenzione gli Enti del Terzo Settore selezionati saranno nominati Responsabili del Trattamento dei dati per le attività collegate con l'esecuzione del progetto.

Gli Enti avranno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Gli Enti responsabili del trattamento non ricorreranno a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica del titolare del trattamento o suo designato.

Gli Enti responsabili del trattamento dovranno:

- a) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, documentando tale impegno al Comune di Rho;
- b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- d) assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679;
- e) restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e conservare copia dei dati solo al fine di tutelare la propria posizione giuridica da eventuali richieste di risarcimento di danni provocati nel corso dell'esecuzione della convenzione e/o per finalità assicurative, per finalità di difesa/intervento in eventuali giudizi penali promossi per fatti occorsi durante l'esecuzione contrattuale; il tempo di conservazione non potrà essere superiore a dieci anni, e comunque non oltre il termine di prescrizione civile o penale applicabile; al termine del periodo legale di conservazione massima, gli Enti dovranno dare comunicazione dell'avvenuta cancellazione dei dati al Comune di Rho, anche a convenzione scaduta;
- f) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti da questo articolo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Sarà possibile anche addivenire alla stipulazione di un accordo di Contitolarità di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679.


Infatti, qualora lo scopo di ottimizzare gli interventi di contrasto all'emergenza alimentare e alla povertà renda necessario lo scambio di informazioni detenute dagli Enti del Terzo Settore, questi

trattamenti, autonomi ma coordinati, configureranno un caso di con titolarità ai fini dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679.


In questo caso, saranno disciplinate:

- (a) le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal regolamento;
- (b) i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti dell'interessato;
- (c) le rispettive funzioni relativamente alla comunicazione dell'informativa, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti.
- (d) Il punto di contatto utile agli interessati.

Saranno identificati anche i movimenti dei dati trattati tra le parti. Il contenuto dell'accordo, anche eventualmente in forma sintetica, dovrà essere messo a disposizione degli interessati , ad esempio, pubblicandolo sul sito web dei contitolari del trattamento o comunque garantendo agli interessati di accedere a tale contenuto.



PIANO TERRA



SUPERFICIE COMPLESSIVA ASSEGNATA A PIANO TERRA PER CIRCA 220 mq.

